

**COMUNE DI VIGNOLA**

**(Prov. di Modena)**

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VIGNOLA E SPILAMBERTO**

**PER LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO UNICO DI SEGRETERIA**

**(art. 98, co. 3, T.U. n. 267/2000 e art. 10 D.P.R. n. 465/1997)**

Con la presente scrittura privata da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 secondo comma del D.P.R. 26.4.1986 nr. 131,

Premesso che:

- i Comuni di Vignola (MO) e di Spilamberto (MO) sono sedi di Segretario generale rispettivamente di Classe 1B e 2A, nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali del Ministero dell'Interno - Prefettura UTG di Bologna a seguito della soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali (art. 31ter D.L. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010), albo istituito a norma dell'art. 102 del T.U. 267/2000;

- l'art. 30 del T.U. 18.8.2000, n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate tra i Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la

possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

Viste le deliberazioni consiliari:

- n. 46 del 27/09/2017, con la quale il Comune di Vignola ha approvato lo schema di convenzione, ai sensi dell'art. 30 del T.U. 267/2000;

- n. 68 del 25/09/2017, con la quale il Comune di Spilamberto ha approvato lo schema di convenzione, ai sensi dell'art. 30 del T.U. 267/2000;

#### **TRA**

- il **COMUNE DI VIGNOLA**, provincia di Modena, con sede in Via G.B. Bellucci n. 1, C.F./P.Iva 00179790365, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Simone Pelloni, nato a Vignola il 23/03/1986, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 27/09/2017;

- il **COMUNE DI SPILAMBERTO**, provincia di Modena, con sede in Piazza Caduti Libertà n. 3, C.F./P.Iva 00185420361, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Umberto Costantini, nato a Vignola il 10/12/1987, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 25/09/2017;

che di seguito si definiscono "convenzionati"

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

##### **ART. 1 - FINALITA'**

I Comuni convenzionati costituiscono, con la sottoscrizione del presente atto, l'Ufficio Unico di Segreteria Comunale Generale, al

fine di svolgere le relative funzioni in modo associato anche nell'ambito di più ampi accordi istituzionali e programmatici che contemplano lo svolgimento dei servizi comunali.

**ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DEL SINDACO COMPETENTE ALLA NOMINA E ALLA REVOCA DEL SEGRETARIO GENERALE**

La nomina (e l'eventuale conferma) del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 99 del T.U. 267/2000, competerà al Sindaco del Comune di Vignola, in quanto Comune di classe superiore, previa intesa con il Sindaco di Spilamberto.

Allo stesso Sindaco del Comune di Vignola compete l'emanazione dell'eventuale atto di revoca nelle ipotesi previste dall'art. 100 del T.U., previa adozione di deliberazione della Giunta Comunale di entrambi i Comuni, nel rispetto del procedimento previsto dall'art. 15 del D.P.R. 465/1997.

**ART. 3 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di Segreteria Comunale Generale verrà svolto dal Segretario nominato a favore di entrambi i Comuni convenzionati nelle rispettive sedi del Comune di Vignola e Spilamberto, secondo una suddivisione delle presenze settimanali definitive, d'intesa tra i capi delle due amministrazioni; ed in proporzione alla partecipazione di spesa di ciascun Comune, nell'intesa che l'effettiva suddivisione di presenze avverrà complessivamente sulla base dei piani di lavoro fissati dai Sindaci e, quindi, di una programmazione di medio periodo concordata fra i Sindaci stessi.

Il Segretario è comunque tenuto, in caso di esigenze d'ufficio

indilazionabili a svolgere le funzioni specificatamente previste da Leggi, Statuto e Regolamenti, presso entrambe le sedi comunali, anche durante la stessa giornata lavorativa ed oltre l'orario minimo di lavoro.

Le funzioni vicarie e di coadiuvamento, così come previste dallo Statuto, saranno svolte, per il Comune ove presta servizio, dal Vice Segretario.

#### **ART. 4 – RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI**

I conseguenti oneri finanziari (fatta eccezione per i diritti di segreteria e per le missioni eventualmente effettuate specificatamente per conto di un solo Comune) saranno ripartiti nella seguente percentuale:

- 60% in capo al Comune di Vignola
- 40% in capo al Comune di Spilamberto.

Il Comune di Spilamberto rimetterà al Comune di Vignola:

- a) trimestralmente e in via anticipata, 1/4 degli emolumenti fissi previsti in base al preventivo appositamente predisposto all'inizio dell'anno, salvo conguaglio semestrale;
- b) semestralmente e in via posticipata, quelli variabili.

#### **ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La convenzione, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6, avrà durata fino alla conclusione del mandato elettorale del Comune di Vignola, garantendo la continuità fino ai successivi 120 giorni.

#### **ART. 6 – RECESSO DALLA CONVENZIONE**

Il recesso da parte di una delle due Amministrazioni è sempre

ammesso mediante espressione di volontà del competente Consiglio Comunale. La risoluzione anticipata ha effetto decorsi 90 giorni dalla comunicazione all'altro Comune.

In questa ipotesi una delle due Amministrazioni può manifestare la volontà di continuare ad avvalersi della collaborazione del Segretario Generale in carica informandone, per competenza, il Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura competente. I rapporti con il Segretario verranno regolati tenuto conto delle disposizioni normative e dal contratto di lavoro vigenti.

#### **ART. 7 - IMPOSTA DI BOLLO**

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tabella B D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e ss.mm.ii..

Il presente atto composto da numero cinque pagine scritte per intero e numero ventidue righe della pagina sei viene sottoscritto con firma digitale in corso di validità e sarà annotato nell'apposito elenco conservato presso il Servizio Segreteria Generale del Comune di Vignola.

Letto, approvato e sottoscritto.

**COMUNE DI VIGNOLA**

**IL SINDACO (SIMONE PELLONI)**

**COMUNE DI SPILAMBERTO**

**IL SINDACO (UMBERTO COSTANTINI)**

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59, DPR 10 novembre 1997 n. 513, D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.A. (<http://www.firma.infocert.it>).

Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

\_\_\_\_\_  
(luogo)                      (data)                      (qualifica)                      (cognome-nome)